

CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA 139 DELL'11 FEBBRAIO 1991 "CENTRALE DEI RISCHI. ISTRUZIONI PER GLI INTERMEDIARI CREDITIZI"
Resoconto della consultazione

Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che hanno acconsentito alla relativa divulgazione.

Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: - Sala di Cesenatico - Banca di credito cooperativo; - Veneto Banca s.p.a.;
--------------------	--

CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA 139 DELL'11 FEBBRAIO 1991 "CENTRALE DEI RISCHI. ISTRUZIONI PER GLI INTERMEDIARI CREDITIZI"
Resoconto della consultazione

Con riferimento allo scambio dati tra la Centrale dei rischi italiana e la Centrale dei rischi di San Marino si precisa che non sono pervenute osservazioni e che le relative modifiche al testo della circolare 139 saranno recepite nell'imminenza della firma del protocollo d'intesa tra le due banche centrali.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE	COMMENTO
2.3 Sofferenze. Segnalazione di crediti passati a perdita. 2.4 Segnalazione inframensile di classificazione a sofferenza o di estinzione dalla sofferenza.	Si chiede di specificare quali siano gli obblighi segnaletici, se dovuti, nel caso in cui una posizione sia passata a sofferenza e, nella stessa giornata, venga estinta per passaggio a perdita o per pagamento del debitore principale/garante.	Chiarimento	Nel caso in cui una posizione sia classificata a sofferenza e, nel corso della stessa giornata, sia contestualmente estinta (per passaggio a perdita o pagamento) sono oggetto di segnalazione inframensile entrambi i cambiamenti di "stato" intercorsi. Per completezza si rappresenta che ai fini segnaletici rilevano i cambiamenti di stato relativi al periodo che intercorre tra il primo giorno del mese successivo all'ultima rilevazione conclusa e la data corrente (cosiddetto "ciclo informativo"); non assume pertanto particolare rilievo il fatto che tali cambiamenti di siano intervenuti a breve distanza di tempo nella stessa data solare.
2.2 Cessione di crediti in sofferenza. Segnalazione dei crediti passati a perdita. 2.3 Sofferenze. Segnalazione di crediti passati a perdita.	Si chiede di specificare quali siano gli obblighi segnaletici, se dovuti, nel caso in cui una posizione di sofferenza estinta per passaggio a perdita venga successivamente ceduta ad un altro intermediario.	Chiarimento	Nel caso in cui una posizione a sofferenza interamente passata a perdita sia successivamente ceduta, la cessione del credito non è oggetto di segnalazione. Infatti la segnalazione dei "crediti ceduti a terzi" è dovuta se il credito ceduto è presente tra i crediti per cassa nella rilevazione precedente o se è pervenuta una comunicazione inframensile di segnalazione a sofferenza.

CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA 139 DELL'11 FEBBRAIO 1991 "CENTRALE DEI RISCHI. ISTRUZIONI PER GLI INTERMEDIARI CREDITIZI"
Resoconto della consultazione

2.4 Segnalazione inframensile di classificazione a sofferenza o di estinzione dalla sofferenza			
2.2 Cessione di crediti in sofferenza. Segnalazione dei crediti passati a perdita	Si chiede se in caso di crediti oggetto di cessione debba essere data evidenza degli incassi pervenuti tempo per tempo al cessionario unicamente mediante decurtazione dell'esposizione lorda della sofferenza, ovvero se il valore dei rimborsi debba essere portato a decurtazione anche della perdita da cessione.	Chiarimento	L'intermediario cessionario segnala la perdita da cessione (mediante opportuna valorizzazione del fenomeno correlato "555202" - crediti passati a perdita – perdite da cessione) per un valore pari alla differenza tra l'ammontare del credito vantato nei confronti del cliente ed il prezzo di acquisto; tale valore non tiene conto degli incassi pervenuti tempo per tempo al cessionario.
2.4 Segnalazione inframensile di classificazione a sofferenza o di estinzione dalla sofferenza	Si chiede se sia dovuta la segnalazione inframensile di passaggio a sofferenza nel caso di un soggetto che secondo i generali criteri di segnalazione superi la soglia di censimento (ad esempio perché garante) e al contempo sia titolare di una esposizione per cassa inferiore a 250 euro, poi passata a sofferenza.	Chiarimento	La segnalazione inframensile di passaggio di stato a sofferenza ("S") va comunicata soltanto se la posizione per cassa del cliente supera la soglia di censimento prevista per le sofferenze, la segnalazione pertanto non è dovuta nel caso in cui il soggetto sia titolare di una esposizione per cassa inferiore a 250 euro. Per completezza si osserva che la segnalazione inframensile di estinzione ("E") è invece dovuta al venir meno della segnalazione a sofferenza, a prescindere dal relativo importo.
2.2 Cessione di crediti	Si domanda se cessionario e cedente siano	Chiarimento	Le nuove variabili di classificazione relative ai

CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA 139 DELL'11 FEBBRAIO 1991 "CENTRALE DEI RISCHI. ISTRUZIONI PER GLI INTERMEDIARI CREDITIZI"
Resoconto della consultazione

in sofferenza. Segnalazione dei crediti passati a perdita	tenuti a segnalare il medesimo valore per il fenomeno correlato "555202 – perdita da cessione" pari alla differenza tra l'ammontare del credito vantato nei confronti del cliente e il prezzo di acquisto, mentre gli importi per il fenomeno correlato "555203 – perdita non riveniente da cessione" debbano essere valorizzati secondo le decisioni di passaggio a perdita che ciascun intermediario riterrà di deliberare nell'ambito delle proprie autonome politiche contabili.		crediti passati a perdita in caso di cessione possono assumere valori non coincidenti nelle segnalazioni riferite al cedente e al cessionario. In particolare: a) alla data della cessione, il cedente è tenuto a segnalare lo stock delle perdite esistenti a quel tempo; tale importo deve ricomprendere l'eventuale perdita da cessione, distinta mediante valorizzazione del fenomeno correlato "555202 – perdita da cessione". Ne deriva che, nel caso in cui l'intermediario cedente abbia precedentemente deliberato dei passaggi a perdita, l'ammontare delle perdite deliberate a seguito della cessione sono classificate come "555202 perdite da cessione" mentre le perdite precedentemente deliberate sono classificate come "555203 perdite non rivenienti da cessione". Il valore complessivo delle perdite segnalate risulta pari alla differenza tra l'ammontare del credito vantato nei confronti del cliente e il prezzo di cessione; b) per l'intermediario cessionario, invece, la differenza tra l'ammontare del credito vantato nei confronti del cliente ed il prezzo di cessione (che rappresentano, quindi, l'importo totale delle perdite segnalate dal
--	---	--	--

CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA 139 DELL'11 FEBBRAIO 1991 "CENTRALE DEI RISCHI. ISTRUZIONI PER GLI INTERMEDIARI CREDITIZI"
Resoconto della consultazione

			cedente) deve essere segnalata valorizzando il fenomeno correlato "555202 – perdita da cessione"; L'ammontare delle perdite classificate come "555203 – perdite non rivenienti da cessione" riflette le politiche contabili dell'intermediario.
--	--	--	---